

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1284-C

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VOLCIC)

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 2001

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro della difesa**

**e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

*(V. Stampato n. 1284)*

*approvato dal Senato della Repubblica il 25 febbraio 1997*

*(V. Stampato Camera n. 3289)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 dicembre 2000*

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
Disegno di legge approvato dal Senato e testo approvato dalla Camera dei deputati. . . . .	»	5

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 25 febbraio 1997 e modificato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 2000. Nei tre anni e mezzo trascorsi il testo non ha subito peraltro significative modificazioni, a parte lo slittamento della copertura finanziaria al triennio 2000-2002.

Sarebbe stato preferibile che la Camera impiegasse un mese di più nel già lungo *iter*, in modo da imputare gli oneri al bilancio triennale 2001-2003. A questo punto la Commissione ritiene comunque che sia urgente approvare il testo del disegno di legge senza ulteriori modifiche.

VOLCIC, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

16 gennaio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri siano imputati al fondo speciale iscritto nel bilancio 2001.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge **nel triennio 1997-1999**, valutato in lire 26 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 26 milioni **ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede per l'anno 2001 mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

*Identico.*